

Codice A1902A

D.D. 1 ottobre 2026, n. 415

Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata ai sensi della LR. 1/2009 art. 34 bis - istanza Findom n. 239302 - MATINO GIUSEPPINA.



ATTO DD 415/A1902A/2026

DEL 01/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata ai sensi della LR. 1/2009 art. 34 bis – istanza Findom n. 239302 - MATINO GIUSEPPINA.

Premesso che:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” all’art. 3 “Abilitazione professionale” prevede quanto segue:

“1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato" , all'art. 34

bis "Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore" prevede che:

“2. Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l. 174/2005 , la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura”.

- la Determinazione dirigenziale n. 493/A19020 del 29 luglio 2015 “L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l’abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica”, all'Allegato A prevede quanto segue:

8.1 In ordine all’istanza di ammissione all’esame tecnico-pratico (punto 6.1 a) il richiedente deve dimostrare lo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione oppure da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni.

8.2 Il richiedente deve indicare nell’istanza i seguenti dati:

- attestato conseguito: corso numero, anno formativo e Ente/struttura formativa
- periodo di attività lavorativa qualificata
- qualità: dipendente (3° livello del CCNL di categoria), collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
- impresa di Acconciatura.

Dato atto che:

- MATINO GIUSEPPINA (c.f. *omissis*) ha presentato domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l'ammissione all'esame tecnico-pratico per la qualificazione professionale di acconciatore, ai sensi dell'art. 34 bis della L.R. n. 1/2009, su piattaforma Findom - Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. istanza 239302), in data 05/08/2026 (prot. n. 11339/A19000 del 06/08/2026), allegando documentazione inerente l'attività lavorativa;

- con l'istruttoria è stato accertato e può essere attestato un periodo non inferiore ad un anno di inserimento presso un impresa di acconciatura, successivo allo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della legge 17 agosto 2005, n. 174; in particolare:

- il corso di qualificazione è documentato con Certificazione sostitutiva attestato “Parrucchiere per signora” della Regione Puglia con Delibera n. 547 del 05/09/2006, allegato all'istanza;

- il periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni, è documentato da estratto conto previdenziale INPS del 23/09/2026 (prot. 14057/A19000 del 29/09/2026);

- è stata effettuata la verifica dell'impresa di acconciatura in qualità di datore di lavoro con visura camerale del 29/09/2026 , estratta dalla piattaforma Telemaco-InfoCamere;

- il provvedimento regionale di cui all'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. deve unicamente accertare, attestare e determinare il periodo di inserimento presso una impresa di acconciatura svolta dal soggetto che presenta domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);

per tutto quanto sopra, sussistono le condizioni per attestare e determinare che il periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della stessa legge 174/2005.

Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la Determinazione dirigenziale n. 493/A19020 del 29 luglio 2015;
- il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028" ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., che, sulla base dell'accertamento e attestazione di cui alla premessa, il periodo di

inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni, svolto da MATINO GIUSEPPINA ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della stessa legge 174/2005.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone